

**COMUNE DI LUINO**  
**Provincia Varese**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA INTEGRATO  
DEI CONTROLLI INTERNI**

**Articolo 147 e segg. D.Lgs. 267/00, aggiornato alle disposizioni del  
D.L. 174/12 convertito in L. 213/12**

Approvato con deliberazione C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

## **Sommario**

### **Titolo I - Oggetto del regolamento e principi generali**

Articolo 1.- Ambito di applicazione

Articolo 2.- Finalità del sistema integrato dei controlli interni

Articolo 3.- Tipologie dei controlli interni

Articolo 4.- Attori del sistema dei controlli interni

Articolo 5.- Servizio di controllo interno

Articolo 6.- Unità preposte al controllo

Articolo 7.- Protocolli operativi

Articolo 8.- Gestione associata del sistema dei controlli interni

### **Titolo II - Organizzazione dei controlli interni**

#### Capo I- Il controllo strategico

Articolo 9.- Finalità ed oggetto

Articolo 10.- Fasi del controllo strategico

Articolo 11. - Unità preposta al controllo

#### Capo II – Il controllo di gestione

Articolo 12. - Finalità ed oggetto

Articolo 13.- Fasi del controllo di gestione

Articolo 14.- Unità preposte al controllo

#### Capo III – Il controllo di regolarità amministrativa e il controllo di regolarità contabile

##### Sezione I – I principi generali

Articolo 15 – Finalità e oggetto

##### Sezione II- Il controllo preventivo

Articolo 16.- Atti soggetti a controllo

Articolo 17. Modalità di svolgimento del controllo di regolarità amministrativa

Articolo 18 – Modalità di svolgimento del controllo di regolarità contabile

##### Sezione III Il controllo concomitante

Articolo 19. Atti soggetti a controllo

Articolo 20. Modalità di svolgimento del controllo

##### Sezione IV Il controllo successivo

Articolo 21. Atti soggetti a controllo

Articolo 22.- Modalità di svolgimento del controllo

Articolo 23.- Esito del controllo

#### Capo IV – Il controllo sugli equilibri finanziari

Articolo 24.- Norma di rinvio

### **Titolo III – Disposizioni finali**

Articolo 25.- Monitoraggio.

## **TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI.**

### **Articolo 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento concorre a definire, ai sensi degli articoli 147 e seguenti del Tuel e in armonia con le ulteriori disposizioni anche regolamentari vigenti, il sistema integrato dei controlli interni del comune di Luino.
2. Partecipano alla regolamentazione del sistema di cui al comma 1, le seguenti ulteriori fonti di autonormazione:
  - a) il regolamento di contabilità di cui all'articolo 152 del Tuel;
  - b) il regolamento per l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance – O.I.V. di cui all'articolo 14 del d.lgs. 150 del 2009;
  - c) il regolamento di disciplina della misurazione, della valutazione e della trasparenza della performance.
3. Il presente regolamento dà applicazione alle disposizioni di cui agli articoli 147 e seguenti del Tuel e ha competenza residuale rispetto alle materie la cui regolamentazione è demandata dalla legge alle fonti di cui al comma 2.

### **Articolo 2 – Finalità del sistema integrato dei controlli interni**

1. Il sistema integrato dei controlli interni è articolato nell'insieme delle regole, strutture, strumenti, metodologie e procedure finalizzati a orientare l'azione amministrativa comunale in senso coerente con il programma di governo nonché con idonei standard di efficacia ed efficienza e in direzione della sua conformità ai principi costituzionali, a quelli comunitari e, in generale, all'ordinamento giuridico nonché a verificarne l'aderenza a detti canoni.
2. Il sistema integrato dei controlli interni è informato al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
3. Ai fini del presente regolamento, per azione amministrativa si intende tutta l'attività, anche di controllo espresso o tacito o di asseverazione di attività poste in essere da parte di soggetti terzi, regolata dal diritto amministrativo e compiuta da parte dell'ente per la cura degli interessi cui esso è preposto.

### **Articolo 3 – Tipologia dei controlli interni**

1. In relazione alla propria entità demografica e in applicazione dell'articolo 147, comma 2, secondo periodo, del Tuel, il comune di Luino articola il proprio sistema integrato di controlli interni attraverso le seguenti tipologie di attività:

- a) controllo strategico: finalizzato a orientare e valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
  - b) controllo di gestione: volto a indirizzare e verificare l'attuazione degli obiettivi programmati a verificare la funzionalità dell'organizzazione dell'ente nonché l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obiettivi;
  - c) controllo di regolarità amministrativa: finalizzato a volgere l'azione amministrativa verso la sua conformità ai principi costituzionali, a quelli comunitari, a quelli sanciti dalla legge 241 del 1990 e, in generale, all'ordinamento giuridico nonché ad accertare che i provvedimenti attraverso cui essa si articola siano rispondenti a detti canoni;
  - d) controllo di regolarità contabile: diretto a guidare l'azione amministrativa nella direzione della sua consonanza ai principi di contabilità pubblica e del suo rispetto delle norme di finanza locale, nonché ad accertare che i provvedimenti attraverso cui essa è scandita siano consoni a entrambi detti parametri;
  - e) controllo sugli equilibri finanziari: finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri di bilancio della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.
2. Restano ferme le attribuzioni in materia di controlli sui singoli provvedimenti assegnate all'organo di revisione dall'articolo 239, comma 1, lettera b) del Tuel. Le stesse sono esercitate con le modalità indicate al comma 1 bis dello stesso articolo, eventualmente specificate dal regolamento comunale di contabilità.

#### **Articolo 4 – Attori del sistema dei controlli interni**

- 1. Partecipano alle attività previste dal sistema integrato dei controlli interni: il segretario generale, i dirigenti e i responsabili dei servizi, ciascuno per quanto di propria competenza, il responsabile del servizio finanziario e il servizio di controllo interno di cui all'articolo 5.
- 2. Ciascun servizio si dota, nell'ambito delle risorse umane rispettivamente assegnategli e senza che da ciò possa derivare detrimento per le altre funzioni di competenza, di una o più unità organizzative attraverso cui svolgere le attività tecnico/amministrative propedeutiche allo svolgimento delle attività di controllo di cui al presente regolamento.

3. Le funzioni di indirizzo, coordinamento e di raccordo interno fra le varie attività di controllo sono svolte dal segretario generale nell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di assistenza agli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, anche avuto riguardo ai contenuti del piano triennale di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a) della legge 190 del 2012.
4. Le attività poste in essere dai soggetti di cui al comma 1 sono integrate da quelle di competenza dell'organo di revisione economico-finanziaria di cui agli articoli 234 e sgg. del Tuel e dell'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del d.lgs. 150/09, secondo le rispettive competenze assegnate loro dalla legge e dai regolamenti.
5. Tutte le attività previste dal sistema integrato dei controlli interni sono attuate tenuto conto degli strumenti di pianificazione vigenti e, in particolar modo, del piano della performance, del programma triennale della trasparenza e del piano triennale di prevenzione della corruzione.

#### **Articolo 5 Servizio di controllo interno**

1. E' istituito il servizio di controllo interno, unità organizzativa trasversale ai settori in cui è articolato il comune, coordinata dal segretario generale.
2. Il servizio di controllo interno:
  - a) attua le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del presente regolamento;
  - b) svolge le attività di controllo di regolarità amministrativa e di controllo di regolarità contabile nella fase successiva, secondo quanto previsto dal titolo II, capo III, sezione IV del presente regolamento.
3. Il servizio di controllo interno è diretto dal segretario generale e ha composizione variabile. In tutti i casi in cui esso agisca ai sensi della lettera a) del precedente comma, esso è composto dal segretario generale e dai dirigenti dell'ente. Nei casi in cui esso operi in virtù della lettera b) del precedente comma, esso è costituito dal segretario generale e dai funzionari, inquadrati in qualifica non inferiore a D1, di cui il segretario generale intenda avvalersi. Nell'operare detta scelta, avuto riguardo alle materie oggetto di controllo, si tiene conto della competenza professionale degli interessati e dell'esigenza di evitare che partecipino all'attività di controllo soggetti che hanno concorso alla formazione del provvedimento sottoposto a verifica.

## **Articolo 6 -Unità preposte al controllo**

1. Per “unità preposta al controllo” si intende l’unità organizzativa o la figura professionale che assume la responsabilità di impostare a livello operativo, dirigere e coordinare una tipologia di controllo interno o una forma di controllo in cui la tipologia è articolata.
2. Le unità preposte al controllo sono individuate nel presente regolamento.
3. L’unità preposta al controllo assume le seguenti funzioni:
  - a) definizione, con la collaborazione dei responsabili dei servizi, dei protocolli operativi di cui all’articolo 7, in relazione alla tipologia o alla forma di controllo cui è preposta;
  - b) verifica periodica ed aggiornamento delle modalità di gestione della tipologia o forma di controllo, anche mediante la definizione di modifiche ai relativi protocolli operativi;
  - c) raccordo con i destinatari del controllo e con gli altri soggetti coinvolti nel processo di controllo al fine di garantire la piena funzionalità dei sistemi e delle procedure attivati;
  - d) rapporti con gli organismi interni ed esterni preposti al monitoraggio del sistema dei controlli interni.

## **Articolo 7 - Protocolli operativi**

1. Ciascuna tipologia di controllo di cui all’articolo 3 può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio mediante uno più protocolli operativi che, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e del presente regolamento, ne specificano ulteriormente:
  - a) finalità ed oggetto;
  - b) forme di controllo adottate;
  - c) modalità organizzative;
  - d) sistemi informativi di supporto;
  - e) processo di controllo;
  - f) atti/documenti di sintesi delle risultanze del controllo.
2. Laddove adottati, i protocolli operativi sono parte integrante del sistema integrato dei controlli interni adottato dall’ente.
3. I protocolli operativi sono definiti dalle diverse unità operative rispettivamente responsabili delle tipologie di controllo interno del presente regolamento, sottoposti a vaglio da parte del servizio di controllo interno nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), e sono approvati ed aggiornati con deliberazione della Giunta Comunale.

4. I protocolli operativi integrano l'operatività delle tipologie di controllo interno definite nel presente regolamento, e sono oggetto di monitoraggio ed aggiornamento periodico nell'ambito delle procedure previste al Titolo III.

#### **Articolo 8 -Gestione associata del sistema dei controlli interni**

1. Il comune può esercitare una o più tipologie di controlli interni in forma associata, mediante una convenzione con altri enti locali che preveda l'istituzione di uffici unici e ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

## **TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI**

### **CAPO I IL CONTROLLO STRATEGICO**

#### **Articolo 9 –Finalità e oggetto**

1. Il controllo strategico riveste la finalità indicata all'articolo 3, comma 1, lettera a), avuto anche riguardo agli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, ai tempi di realizzazione rispetto alle previsioni e alla qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa.
2. Attiene altresì al controllo strategico la verifica dell'impatto della regolamentazione, consistente nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti dai regolamenti adottati dall'ente sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento degli uffici.
3. Il controllo strategico è esercitato attraverso il ciclo di gestione della performance di cui all'articolo 4 del d. lgs. 150/2009, nel quale si assume a documento centrale il piano triennale della performance, in quanto atto nel quale è declinato il programma di governo dell'amministrazione.
4. Costituiscono altresì elementi utili al presidio del controllo strategico:
  - a) il programma di mandato e la relazione ad esso allegata;
  - b) la relazione previsionale e programmatica al bilancio annuale e pluriennale;
  - c) lo stato di attuazione dei programmi;
  - d) la relazione al rendiconto di gestione;
  - e) la relazione di fine mandato.

#### **Articolo 10 Fasi del controllo strategico**

1. Il controllo strategico è articolato secondo le seguenti fasi:
  - a) verifica preventiva: attività consistente, in sede di formazione del piano della performance, nell'analisi della corretta declinazione degli obiettivi strategici di livello alto (aree strategiche) desunti dagli atti di pianificazione strategica (programma di governo e, se presente, piano generale di sviluppo di cui all'articolo 165, comma 7, del Tuel), in obiettivi strategico/operativi connotati dai caratteri della chiarezza e della misurabilità;
  - b) verifica concomitante: attività consistente nel monitoraggio periodico del grado di raggiungimento degli obiettivi declinati nel piano della performance, nell'aggiornamento degli strumenti e/o



dei tempi di realizzazione affinché rispecchino la realtà dello sviluppo delle azioni e l'individuazione di eventuali misure correttive;

- c) verifica successiva: attività consistente, al termine del periodo preso a riferimento, nel rilevamento del grado di raggiungimento ottenuto, della determinazione finale degli indicatori e dei tempi di realizzazione, ovvero delle cause di mancata o parziale realizzazione.
2. Gli esiti delle fasi di cui al comma 1 sono refertati, a cura dell'unità preposta al controllo di cui all'articolo 11, periodicamente alla giunta comunale e da quest'ultima, attraverso la relazione illustrativa di cui agli articoli 151, comma 6, e 231 del Tuel, allegata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del Tuel, al consiglio comunale. L'approvazione del rendiconto della gestione da parte del consiglio comunale implica l'esito favorevole del controllo strategico per l'anno cui il rendiconto è riferito.

### **Articolo 11 - Unità preposta al controllo**

1. L'unità preposta al controllo strategico è costituita dalla conferenza dei dirigenti, presieduta dal segretario generale. Possono partecipare alle sessioni della conferenza l'organismo indipendente di valutazione e i responsabili dei servizi.
2. La conferenza dei dirigenti attua le fasi indicate all'articolo 10, comma 1.

## **CAPO II IL CONTROLLO DI GESTIONE**

### **Articolo 12- Finalità ed oggetto**

1. Il controllo di gestione riveste la finalità indicata all'articolo 3, comma 1, lettera b) e ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi ed azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
2. Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività dell'Ente, rivolto al perfezionamento e migliore coordinamento dell'azione amministrativa, con il fine di conseguire maggior efficienza ed efficacia della stessa oltre a una maggiore economicità della spesa pubblica locale.
3. Ai fini del presente regolamento e delle attività da esso regolate, sono individuate le seguenti definizioni:

- a) efficienza, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi ed è data dal rapporto tra risultato ottenuto e i mezzi impiegati per ottenerlo;
  - b) efficacia, la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti ed è determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati;
  - c) economicità, la capacità di utilizzare in modo efficiente le proprie risorse raggiungendo in modo efficace i propri obiettivi.
4. Le fasi del controllo di gestione permeano tutta l'azione amministrativa dell'ente.
  5. Il documento di riferimento per l'esercizio del controllo di gestione è rappresentato dal piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 197, comma 2, lettera a) del Tuel, quale articolazione di livello più basso in cui si articola il piano della performance, e dal piano esecutivo di gestione (Peg) di cui all'articolo 169 del Tuel, in quanto atto con cui sono individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate a ciascun servizio, associando le stesse agli obiettivi del piano della performance. In particolare, le risorse del Peg costituiscono gli strumenti atti al perseguimento degli obiettivi declinati dal piano della performance.
  6. Il controllo di gestione ha luogo, a partire dalla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati in sede di piano della performance, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti.

### **Articolo 13- Fasi del controllo di gestione**

1. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite e i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7 del Tuel.
2. L'attività del controllo di gestione si svolge attraverso tre fasi:
  - a) programmazione, attraverso la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e del Peg, assegnando a ciascun responsabile di servizio risorse umane, strumentali e finanziarie;
  - b) rilevazione dei dati relativi ai costi o alle spese ed ai proventi o alle entrate dei fattori produttivi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
  - c) verifica e valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi e al Peg, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
3. La fase della programmazione avviene sulla base dei documenti programmatici fondamentali, in particolare la relazione previsionale e

- programmatica. L'unità organizzativa preposta al controllo di gestione indicata all'articolo 14, con il supporto del servizio finanziario, in sede di formazione del Peg individua le risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate a ciascun responsabile del servizio ai sensi dell'articolo 12, comma 5.
4. La fase della rilevazione dei dati avviene a cura di ciascun servizio in relazione alle attività rispettivamente svolte in attuazione della fase della programmazione.
  5. La fase della verifica ha luogo sia in forma concomitante all'attività svolta, a cura di ciascun servizio che in forma successiva, a cura dell'unità organizzativa preposta al controllo di cui all'articolo 14. Attraverso la verifica concomitante, il servizio competente accerta che l'azione amministrativa in corso di svolgimento non si discosti dall'impiego dei fattori produttivi a ciò preposti in fase di programmazione. Laddove ciò avvenga, esso adotta tutte le azioni correttive adeguate. Attraverso la verifica successiva, l'unità organizzativa preposta al controllo, sulla base di report elaborati a partire da dati forniti da ciascun servizio e relativi all'impiego dei fattori produttivi elabora, anche attraverso strumenti di benchmarking, uno o più rendiconti attraverso cui orientare l'azione amministrativa verso un migliore impiego delle risorse produttive che abbia tra le proprie finalità:
    - a) il raggiungimento degli obiettivi con modalità più efficaci ed efficienti, in tempi minori, tenendo conto delle risorse disponibili;
    - b) l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
    - c) la massimizzazione del grado di economicità dei fattori produttivi.
  6. Ferma restando, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, la centralità del piano degli obiettivi e del Peg, costituiscono elementi utili ai fini del presidio del controllo di gestione, anche attraverso le modalità operative di cui all'articolo 7:
    - a) lo stato di attuazione degli obiettivi di gestione;
    - b) il controllo trimestrale dei budget finanziari per centro di responsabilità e centro di costo;
    - c) rapporto tra risorse impiegate e principali livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati;
    - d) controllo di aggregati di spesa e/o di entrata rilevanti;
    - e) altri controlli settoriali.
  7. I rendiconti relativi alla verifica successiva, di cui al comma 5, sono resi da parte dell'unità di cui all'articolo 14, con cadenza almeno semestrale e trasmessi alla giunta comunale e ai responsabili di ciascun servizio. La medesima unità operativa, con il supporto del servizio finanziario, provvederà ad elaborare il referto del controllo di gestione ex art. 198 TUEL.

### **Articolo 14 -Unità preposte al controllo**

1. Le fasi della programmazione e della verifica successiva sono poste in essere da un'unità operativa appositamente costituita.

## **CAPO III IL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E IL CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE**

### **SEZIONE I PRINCIPI GENERALI**

#### **Articolo 15 - Finalità e oggetto**

1. Il controllo di regolarità amministrativa e il controllo di regolarità contabile rivestono le finalità rispettivamente indicate all'articolo 3, comma 1, lettera c) e lettera d) e, nel caso di controllo successivo, i loro effetti possono riverberarsi anche sul procedimento amministrativo cui il provvedimento partecipa.
2. Sia il controllo di regolarità amministrativa che quello di regolarità contabile possono aver luogo, con riferimento al singolo provvedimento, in forma preventiva o successiva alla formazione dello stesso. Il controllo di regolarità amministrativa può altresì essere esercitato, con riferimento al singolo provvedimento e nei limiti previsti dalla sezione III del presente capo, in forma concomitante alla sua formazione.
3. Il controllo ha luogo nella fase preventiva quando esso si colloca all'interno dell'iter di formazione del provvedimento, quale elemento del procedimento amministrativo da cui esso sfocia. Il controllo ha luogo nella fase concomitante, quando esso viene esercitato contestualmente alla formazione del provvedimento. Il controllo ha luogo nella fase successiva quando esso attiene a atti già emanati.
4. Oltre a quanto indicato all'articolo 3, comma 1, lettera c) e lettera d), il controllo successivo è finalizzato a attuare il piano di prevenzione per la corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 190 del 2012, nonché a:
  - a) orientare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano la massima imparzialità;
  - b) attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identica tipologia;

- c) costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa;
- d) collaborare con le singole strutture per l'impostazione e il continuo aggiornamento delle procedure.

## **SEZIONE II IL CONTROLLO PREVENTIVO**

### **Articolo 16 – Atti soggetti a controllo**

1. Ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 147 bis, comma 1, e 49 del Tuel, sono soggetti a controllo preventivo di regolarità amministrativa le proposte di deliberazione del consiglio comunale e della giunta comunale.
2. Ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 147 bis, primo comma, 49, 151, comma 4, e 153, comma 5, del Tuel, sono soggette a controllo preventivo di regolarità contabile:
  - a) le proposte di deliberazione del consiglio comunale e della giunta comunale, qualora esse comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
  - b) le determinazioni dirigenziali che comportino impegni di spesa.
3. Per i provvedimenti amministrativi diversi di quelli di cui ai commi precedenti, restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 241 del 1990 in tema di compiti del responsabile del procedimento.

### **Articolo 17 – Modalità di svolgimento del controllo di regolarità amministrativa**

1. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è esercitato con le modalità di cui all'articolo 49 del Tuel attraverso un'attività istruttoria riguardante quanto indicato all'articolo 3, comma 1, lettera c) e sfociante nell'emanazione di un parere di regolarità tecnica.
2. Il parere di regolarità tecnica, se espresso in senso favorevole alla proposta di deliberazione, non abbisogna di motivazione. Laddove invece sia ad essa contrario, deve recare apposita e congrua motivazione.

3. Nell'esercizio della funzione richiamata dall'articolo 4, comma 3, il segretario generale partecipa al controllo preventivo di regolarità amministrativa, informando il soggetto che ha formulato il parere di cui al comma 1 di eventuali difformità della proposta di deliberazione riguardo ai canoni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e fornendo indicazioni per rendere la proposta conforme a tali parametri. E' facoltà del soggetto che ha emesso il parere recepire le osservazioni del segretario generale. In caso di mancato recepimento, il segretario generale informa dei rilievi l'organo competente ad assumere la deliberazione.
4. L'organo che non intenda conformarsi al parere di cui al presente articolo deve dare adeguata motivazione nel testo del provvedimento emanato, che è comunque efficace.

#### **Articolo 18 – Modalità di svolgimento del controllo di regolarità contabile**

1. Il controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a) è esercitato con le modalità di cui all'articolo 49 del Tuel attraverso un'attività istruttoria riguardante quanto indicato all'articolo 3, comma 1, lettera d) e sfociante nell'emanazione di un parere di regolarità contabile.
2. Il parere di regolarità contabile, se espresso in senso favorevole alla proposta di deliberazione, non abbisogna di motivazione. Laddove invece sia ad essa contrario, deve recare apposita e congrua motivazione
3. Il parere di regolarità contabile è emanato successivamente a quello di regolarità tecnica. Nel caso in cui il responsabile del servizio finanziario intenda rilasciare parere di regolarità contabile negativo o condizionato, deve prima darne comunicazione al soggetto che ha rilasciato il parere di regolarità tecnica.
4. Nell'esercizio della funzione richiamata dall'articolo 4, comma 3, il segretario generale partecipa al controllo preventivo di regolarità contabile, informando il soggetto che ha formulato il parere di cui al comma 1 di eventuali difformità della proposta di deliberazione riguardo ai canoni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e fornendo indicazioni per rendere la proposta conforme a tali parametri. E' facoltà del soggetto che ha emesso il parere recepire le osservazioni del segretario generale. In caso di mancato recepimento, il segretario generale informa dei rilievi l'organo competente ad assumere la deliberazione.

5. L'organo che non intenda conformarsi al parere di cui al presente articolo deve dare adeguata motivazione nel testo del provvedimento, che è comunque efficace.
6. Il controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b) è esercitato con le modalità di cui all'articolo 151, comma 4, del Tuel, attraverso l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 153, comma 3, del Tuel. Tale visto attesta la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità. Le determinazioni sono esecutive al momento dell'apposizione del visto. E' fatta salva la possibilità, in capo al soggetto competente a emanare la determinazione, di concordare con il responsabile del servizio finanziario i tempi di emanazione della stessa ai fini dell'ottenimento del visto di regolarità contabile.
7. Nel caso in cui il responsabile del servizio finanziario non apponga il visto di regolarità contabile su una determinazione, ritenendo che non ne sussistano le condizioni, avvisa il soggetto che ha emanato il provvedimento, specificando le motivazioni del diniego e indicando, laddove possibile, il momento in cui si prevede che dette condizioni vengano a maturazione.

### **SEZIONE III IL CONTROLLO CONCOMITANTE**

#### **Articolo 19 – Atti soggetti a controllo**

1. Sono soggette a controllo concomitante di regolarità amministrativa le deliberazioni del consiglio comunale nei limiti di cui all'articolo 20.

#### **Articolo 20 – Modalità di svolgimento del controllo**

1. Nei casi in cui il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale preveda la possibilità di emendare una proposta di deliberazione nel corso del dibattito consiliare, laddove il segretario generale non ritenga di dover acquisire elementi di valutazione a riguardo e sempre che l'emendamento non faccia sì che la proposta di deliberazione sia sottoposta, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a) a un nuovo controllo preventivo di regolarità contabile, egli esprime il parere di regolarità amministrativa sull'emendamento. Trova applicazione l'articolo 17, comma 4.

## **SEZIONE IV IL CONTROLLO SUCCESSIVO**

### **Articolo 21 – Atti soggetti a controllo**

1. Sono soggetti a controllo di regolarità amministrativa e a controllo di regolarità contabile in forma successiva un campione di:
  - a) determinazioni di impegno di spesa,
  - b) contratti;
  - c) altri provvedimenti amministrativi individuati dal servizio di controllo interno di cui all'articolo 5, anche in attuazione del piano per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 190 del 2012, secondo una metodologia individuata dalla giunta comunale che tenga conto della significatività degli stessi in relazione al complesso dell'attività amministrativa dell'ente.
2. Il numero di atti sottoposti a controllo corrisponde, per ogni settore in cui l'ente è articolato e per ciascuna tipologia di provvedimento tra quelle indicate al comma 1, al 5 % del totale di atti emessi nel quadrimestre precedente.
3. L'individuazione degli atti avviene tramite estrazione a campione con tecniche di campionamento anche informatico.

### **Articolo 22 – Modalità di svolgimento del controllo**

1. Nei mesi di maggio, settembre e gennaio ha luogo l'estrazione di cui all'articolo 21, comma 3. Ciascun servizio interessato fornisce al servizio di controllo interno di cui all'articolo 5 gli atti sorteggiati, nonché tutta la documentazione necessaria per l'effettuazione della verifica.
2. Il controllo ha luogo favorendo la dialettica procedimentale tra il soggetto preposto allo stesso e la struttura che ha emesso il provvedimento soggetto a scrutinio.
3. Avuto riguardo a quanto indicato all'articolo 15, comma 4, l'attività di controllo vaglia la conformità del provvedimento ai canoni rispettivamente indicati all'articolo 3, comma 1, lettera c) e lettera d).
4. Il controllo può riguardare anche provvedimenti diversi da quelli estratti, in quanto la loro disamina si renda necessaria per la completa e corretta effettuazione dell'esame.

### **Articolo 23 – Esito del controllo**

1. Laddove dal controllo del provvedimento emergano sue difformità rispetto ai canoni rispettivamente indicati all'articolo 3, comma 1, lettera c) e lettera d), il servizio di cui all'articolo 5 ne dà comunicazione, anche in forma elettronica, al soggetto che lo ha



emesso, indicando le anomalie riscontrate e le modalità per porvi rimedio anche mediante l'esercizio dei poteri di autotutela secondo quanto previsto dalla legge 241 del 1990.

2. Il segretario generale, congiuntamente ai dirigenti, fa sì che le risultanze dell'attività di controllo di cui alla presente sezione assolvano altresì alle finalità di cui all'articolo 15, comma 4. A tale scopo essi pongono in essere un'attività di costante orientamento a beneficio dei servizi in cui l'ente è articolato, tra cui la trasmissione periodica ai relativi responsabili di dette risultanze, unitamente alle direttive cui conformarsi.
3. Le risultanze dell'attività di controllo di cui alla presente sezione sono altresì trasmesse periodicamente, a cura del segretario generale, all'organo di revisione, all'OIV, al sindaco e al consiglio comunale.
4. Gli esiti del controllo possono essere utilizzati anche ai fini della valutazione dei dirigenti e dei dipendenti titolari di posizione organizzativa.

## **CAPO IV IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI**

### **Articolo 24 – Norma di rinvio**

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri di bilancio della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. Esso è svolto in conformità a quanto indicato nell'articolo 147 *quinques* del Tuel e secondo i principi della parte seconda dello stesso, con le modalità indicate nel regolamento comunale di contabilità.

## **TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 25 – Monitoraggio**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento e nei protocolli operativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 7 sono sottoposte a monitoraggio nel primo anno della loro entrata in vigore.
2. Entro il 30 settembre 2013 il segretario generale, in sede di servizio di controllo interno di cui all'articolo 5 cui prendono parte anche le singole unità preposte al controllo, congiuntamente ai dirigenti e ai responsabili degli uffici dà corso al monitoraggio intermedio relativo all'impatto del presente regolamento sull'attività amministrativa dell'Ente. L'attività di monitoraggio ha le seguenti finalità:

- a) verificare l'effettiva attivazione delle tipologie e delle forme di controllo disciplinate nel regolamento e negli eventuali protocolli operativi di cui all'articolo 7;
  - b) censire le criticità dell'azione amministrativa rilevate grazie all'applicazione del sistema integrato dei controlli, i miglioramenti raggiunti e le nuove prassi adottate;
  - c) individuare eventuali necessità di modifica a ai protocolli operativi e alle disposizioni del presente regolamento;
  - d) registrare ogni altro evento significativo.
3. Gli esiti dell'attività di monitoraggio sono riportati in una relazione di monitoraggio intermedio della sperimentazione del sistema dei controlli interni, redatta dal servizio di controllo interno di cui all'articolo 5, con la collaborazione attiva delle unità preposte al controllo. Tale relazione è trasmessa ai dirigenti e ai responsabili dei servizi. A seguito della conclusione dell'attività di monitoraggio e, successivamente alla trasmissione della relazione di cui al presente comma, sono apportate le eventuali modifiche ai protocolli operativi.
  4. Il periodo di sperimentazione termina il 30 aprile 2014. Entro tale termine è compiuto il monitoraggio finale con le modalità descritte al comma 2 a cura dei soggetti ivi indicati.
  5. Gli esiti dell'attività di monitoraggio sono riportati in una relazione di monitoraggio finale della sperimentazione del sistema dei controlli interni, redatta con le modalità e a cura dei soggetti indicati al comma 3. Tale relazione è trasmessa, oltre che ai soggetti indicati al comma 3, secondo periodo, anche all'Organo di revisione, all'OIV e al consiglio comunale. A seguito della conclusione dell'attività di monitoraggio, entro il 31 maggio 2014, sono apportate eventuali ulteriori modifiche ai protocolli operativi e viene definita l'eventuale proposta di deliberazione contenente l'aggiornamento del presente regolamento, da sottoporre all'esame del consiglio comunale.
  6. Indipendentemente dalle procedure di cui ai commi precedenti, il presente regolamento può essere sempre modificato laddove se ne ravvisi la necessità.